

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00006415/A0300C-01 20/03/19 CR

CL-02-18-02/1622/2019/A

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 1618
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



OGGETTO: Norme relative alle limitazioni disposte per l'utilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile

PREMESSO CHE

- L'applicazione delle norme relative alle limitazioni disposte per l'utilizzo di borse in materiale plastico non biodegradabile sta determinando nel territorio regionale, in particolare nella provincia di Cuneo gravi problemi agli operatori commerciali;
- La questione attiene all'interpretazione delle norme contenute nel D Lgs 152/2006 così come modificate dalla legge 3 agosto 2017, in particolare:
 - L'articolo 226 bis che vieta la commercializzazione di borse in sola plastica con spessore inferiore a 15 micron utilizzabili per il trasporto dei prodotti acquistati
 - All'articolo 226ter che limita la commercializzazione di borse "utilizzate a fini di igiene o come involucri primario per alimenti sfusi" di spessore superiore a 15 micron;

CONSIDERATO CHE

Le due norme sono radicalmente diverse perché nel caso dell'articolo 226bis è disposto un divieto assoluto censurato con sanzioni economiche pesantissime anche di parecchie migliaia di euro, mentre l'articolo 226ter contiene limitazioni ed oneri (obbligo di far pagare tali involucri) in termini che non sembrano modificare sostanzialmente la disciplina previgente in merito:

RILEVATO CHE

Benché il legislatore abbia usato in entrambi i casi il termine 'borse' sembra evidente che la distinzione riguardi l'utilizzo di detti contenitori, nel senso che l'articolo 226 bis si riferisce alle borse vere e proprie nelle quali viene posta la spesa per trasportarla dopo l'acquisto mentre

l'articolo 226 ter riquadra i sacchetti utilizzati per l'igiene degli alimenti o per contenere prodotti sfusi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Gli operatori del settore commerciale lamentano invece ormai parecchi casi in cui l'utilizzo dei sacchetti di cui alla seconda fattispecie è stato sanzionato ai sensi del precedente articolo relativo alle borse vere e proprie: in termini economici draconiani, con verbali che comminano anche 5.000 euro di sanzione;

APPRESO CHE

Tali iniziative hanno peraltro sortito effetti manifestamente contrari alle finalità della norma; sono molti i commercianti che si sono visti costretti ad adottare le vaschette di materiale plastico da sempre utilizzate per alimenti con liquidi: strumenti che NON sono vietati anche se, anche agli occhi di un profano, appaiono essere molto più inquinanti dei 'vecchi' sacchetti;

RILEVATO INOLTRE CHE

Ciò è il frutto della mancata precisione del testo adottato dal legislatore che ingenera dubbi interpretativi: come dimostra il fatto che il problema non è generalizzato sul territorio. Tuttavia assume una rilevanza ugualmente sostanziale perché l'entità delle sanzioni può pregiudicare la stessa continuità operativa di esercizi di commercio di vicinato specie operanti in aree a rischio desertificazione commerciale: il che aggraverebbe la situazione di carenza di servizi essenziali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

INPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

ad intervenire con la massima urgenza sui competenti organi ministeriali per rappresentare l'esigenza di un intervento chiarificatore che, definendo meglio l'ambito di applicazione dei due articoli in questione, eviti intanto discrezionalità interpretative che sono una grave discriminazione anticoncorrenziale tra imprenditori commerciali operanti con le stesse modalità di colleghi cui nessuno addebita alcunché ma vengono sanzionati pesantemente.

Data l'urgenza, e nelle more dell'auspicabile modifica delle norme vigenti, a provvedere con disposizioni applicative contenute in una circolare da emanarsi in tempi strettissimi al fine di limitare i danni provocati da questo ennesimo caso di legislazione non chiara se non per quanto riguarda le sanzioni che sono invece certamente devastanti.

FIRMATO IN ORIGINALE